

Al fine di assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli alle Alte Parti contraenti, viene istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo, dappresso denominata «la Corte». Essa opera in modo permanente.

Articolo 20 – Numero dei giudici

La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21 – Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono in Corte a titolo individuale.

3. Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attività incompatibile con le esigenze di autonomia, di imparzialità o di disponibilità richieste per un'attività esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.

Articolo 22 – Elezione dei giudici

1. I giudici vengono eletti dall'Assemblea parlamentare per ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

2. La stessa procedura viene applicata per completare la Corte in caso di adesione di nuove Alte Parti contraenti e per coprire i seggi divenuti vacanti.

Articolo 23 – Durata del mandato

1. I giudici vengono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di una metà dei giudici eletti nella prima elezione scade al termine di tre anni.

2. I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3. Al fine di assicurare, per quanto possibile, il rinnovo del mandato di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può decidere, prima di procedere ad ulteriori elezioni, che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4. Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il precedente paragrafo, la ripartizione dei mandati viene effettuata mediante estrazione a sorte dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

5. Il giudice eletto in sostituzione di un giudice il cui mandato non sia terminato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

6. Il mandato dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età.

7. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.

Articolo 24 – Revoca

Nessun giudice può essere revocato dall'incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.

Articolo 25 – Cancelleria e referendari

Articolo 31 – Poteri della sezione allargata

La sezione allargata:

- a) si pronuncia sui ricorsi presentati in virtù dell'articolo 33 o dell'articolo 34 allorché la causa le è stata deferita da una sezione in virtù dell'articolo 30 o quando la causa le è stata rimessa in virtù dell'articolo 43; e
- b) esamina le richieste di parere presentate in virtù dell'articolo 47.

Articolo 32 – Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le verranno sottoposte nei termini previsti dagli articoli 33, 34 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, la decisione sul punto spetta alla Corte.

Articolo 33 – Cause interstatali

Ciascuna Alta Parte contraente può adire la Corte in ordine ad ogni presunta violazione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte di un'altra Alta Parte contraente.

Articolo 34 – Ricorsi individuali

La Corte può essere adita per ricorsi presentati da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di individui che pretenda di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non impedire in alcun modo l'esercizio effettivo di questo diritto.

Articolo 35 – Criteri di ricevibilità

1. Una questione può essere rimessa alla Corte solo dopo l'esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ed entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 quando:
 - a) è anonimo, o
 - b) è sostanzialmente uguale ad un ricorso precedentemente esaminato dalla Corte o è già stato sottoposto ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di composizione e non contiene fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 qualora lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo.
4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può procedere in tal senso in ogni fase della procedura.

Articolo 36 – Intervento di terzi

1. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze.

Articolo 43 – Rinvio alla sezione allargata

1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato la sentenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata.
2. Un collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza.

Articolo 44 – Sentenze definitive

1. La sentenza della sezione allargata è definitiva.
2. La sentenza di una sezione diviene definitiva:
 - a) quando le parti dichiarano di non voler deferire la causa alla sezione allargata; o
 - b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è richiesto il deferimento della causa alla sezione allargata; o
 - c) quando il collegio della sezione allargata respinge la richiesta di rinvio formulata in applicazione dell'articolo 43.
3. La sentenza definitiva viene pubblicata.

Articolo 45 – Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze, nonché le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili, sono motivate.
2. Se una sentenza non esprime, nella sua totalità o in parte, l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha il diritto di allegare la sua opinione separata.

Articolo 46 – Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.

Articolo 47 – Pareri

1. La Corte, su richiesta del Comitato dei Ministri, può rilasciare pareri su questioni giuridiche concernenti l'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.
2. Tali pareri non possono riguardare questioni relative al contenuto o alla portata dei diritti e delle libertà di cui al titolo I della Convenzione e dei suoi Protocolli, né altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero dover esaminare a seguito dell'introduzione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. Le decisioni del Comitato dei Ministri di richiedere un parere della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.

Articolo 48 – Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di parere presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.

6. Il Protocollo n. 6 è emendato nel seguente modo:

- a) gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell'allegato al presente Protocollo; e
- b) all'articolo 4, le parole «in virtù dell'Articolo 64» sono sostituite dalle "ai sensi dell'articolo 57".

7. Il Protocollo n. 7 è emendato nel seguente modo:

- a) gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell'allegato al presente Protocollo;
- b) all'articolo 6 paragrafo 4, le parole «dell'Articolo 63» sono sostituite dalle parole "dell'articolo 56"; un nuovo paragrafo 6 viene aggiunto e si legge come segue:

"6. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in ogni momento, dichiarare per conto di uno o più territori ai quali la dichiarazione si riferisce che accetta la competenza della Corte a ricevere i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di individui, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, per quanto concerne gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo."

- c) il paragrafo 2 dell'articolo 7 viene soppresso.

8. Il Protocollo n. 9 è abrogato.

Articolo 3

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:

- a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
- b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 4

Il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 3. L'elezione dei nuovi giudici potrà avere luogo e potranno essere prese tutte le altre misure necessarie all'istituzione della nuova Corte, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo.

Articolo 5

1. Fatte salve le disposizioni dei successivi paragrafi 3 e 4, il mandato dei giudici, dei membri della Commissione, del cancelliere e del vice-cancelliere termina alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.

2. I ricorsi pendenti davanti alla Commissione che non sono ancora stati dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono esaminati dalla Corte conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.

3. I ricorsi dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo continuano ad essere esaminati dai membri della Commissione nell'arco dell'anno successivo. Tutti i ricorsi il cui esame non è stato terminato nel periodo soprammenzionato vengono trasmessi alla Corte che provvederà ad

Articolo 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza
Articolo 6 – Diritto ad un processo equo
Articolo 7 – Nessuna pena senza legge
Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare
Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Articolo 10 – Libertà di espressione
Articolo 11 – Libertà di riunione ed associazione
Articolo 12 – Diritto al matrimonio
Articolo 13 – Diritto ad un ricorso effettivo
Articolo 14 – Divieto di discriminazione
Articolo 15 – Deroga in caso di emergenze
Articolo 16 – Restrizione all'attività politica degli stranieri
Articolo 17 – Divieto dell'abuso di diritto
Articolo 18 – Limitazioni dell'uso di restrizioni ai diritti

[...] ¹

Articolo 52 – Richieste del Segretario generale
Articolo 53 – Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti
Articolo 54 – Poteri del Comitato dei Ministri
Articolo 55 – Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie
Articolo 56 – Applicazione territoriale
Articolo 57 – Riserve
Articolo 58 – Denuncia
Articolo 59 – Firma e ratifica

Protocollo addizionale

Articolo 1 – Tutela della proprietà
Articolo 2 – Diritto all'educazione
Articolo 3 – Diritto a libere elezioni
Articolo 4 – Applicazione territoriale
Articolo 5 – Rapporti con la Convenzione
Articolo 6 – Firma e ratifica

Protocollo n. 4

Articolo 1 – Divieto di pena detentiva per inadempimento di obbligazioni contrattuali
Articolo 2 – Libertà di circolazione
Articolo 3 – Divieto di espulsione di cittadini
Articolo 4 – Divieto di espulsione collettiva di stranieri
Articolo 5 – Applicazione territoriale
Articolo 6 – Rapporti con la Convenzione
Articolo 7 – Firma e ratifica

Protocollo n. 6

Articolo 1 – Abolizione della pena di morte
Articolo 2 – Pena di morte in tempo di guerra
Articolo 3 – Divieto di deroghe
Articolo 4 – Divieto di riserve
Articolo 5 – Applicazione territoriale
Articolo 6 – Rapporti con la Convenzione
Articolo 7 – Firma e ratifica
Articolo 8 – Entrata in vigore
Articolo 9 – Funzioni del depositario

Protocollo n. 7

Articolo 1 – Garanzie processuali in ordine all'espulsione di stranieri
Articolo 2 – Diritto di ricorso in materia penale
Articolo 3 – Indennizzo per detenzione iniqua
Articolo 4 – *Ne bis in idem*